



DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI SPESE AI SENSI DELL'ART. 18 COMMA 2 BIS DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, n. 112 PER L'AZIENDA PER I BENI COMUNI DI LATINA (ABC)

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. "L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale" (art. 114 TUEL).
2. Il presente Regolamento disciplina le linee di indirizzo in materia di spese di funzionamento e delle spese di cui art. 18 comma 2 bis del **DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112**, da parte del Comune di Latina (d'ora in poi Comune o Ente), nei confronti dell'Azienda Speciale "AZIENDA PER I BENI COMUNI DI LATINA" (d'ora in poi ABC o Azienda).

Art. 2 - Ambito di applicazione

Le seguenti disposizioni si applicano all'Azienda Speciale a decorrere dalla data di approvazione del presente atto di indirizzo e fino a diversa decisione espressa con diverso provvedimento.

Articolo 3 –Parametri funzionali di riferimento

Nell'ambito delle presenti linee di indirizzo, sono da ritenersi riferibili al termine spese di funzionamento adottato dal Testo unico, gli oneri di cui ai punti 6,7,8,9,14 della lettera B del citato schema, e che all'interno di detta categoria sono spese del personale quelle di cui al punto 9 dello schema di Bilancio CEE;

L'Azienda destinataria del presente atto, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, deve attenersi, in particolare ai seguenti obiettivi generali:

- a) Incremento della qualità ed efficacia dei servizi erogati;
- b) Razionalizzazione delle spese e riduzione generale dei costi di esercizio mediante: "" una migliore distribuzione e valorizzazione delle risorse umane;
- c) la ricerca di economie da realizzarsi attraverso la rinegoziazione dei contratti;

- d) la promozione ed il maggiore utilizzo delle procedure telematiche previste per l'acquisto di beni, servizi e forniture da parte della pubblica amministrazione;
- e) Affidabilità e funzionalità dell'Azienda mediante:
 - l'implementazione di procedure di monitoraggio che consentano di valutare la performance nei diversi aspetti dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità, anche in relazione agli obiettivi stabiliti nel contratto di servizio e nella carta dei servizi;
 - la corretta programmazione delle spese di investimento anche in relazione al processo di rendicontazione aziendale;
 - Ottimizzare il flusso delle informazioni tra la Società e il Comune di Latina;
 - Rispettare il dettato in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione (L. 190 del 6 novembre 2012);
 - Attenersi alle linee guida deliberate dall'Ente in tema di Bilancio Consolidato.

Articolo 4 – Razionalizzazione delle Spese

1. Obiettivo primario di una sana gestione dell'Azienda è quello di allocare in modo efficiente le risorse disponibili. L'Azienda dovrà prevedere un percorso orientato a perseguire un contenimento significativo dei costi di funzionamento, da rapportare alle attività svolte e alla qualità dei servizi, al fine di ottenere una razionalizzazione del complesso delle spese.

In particolare:

Articolo 4.1.1- Riduzione delle spese del personale

In ottemperanza alle previsioni dell'art.18 comma 2 bis della Legge 133/2008 con riferimento alle spese di personale si ritiene indicare quale principio generale, di perseguire il contenimento in costanza di servizi svolti/gestiti nel tempo, al netto degli effetti delle dinamiche risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale, salvo modificazioni previste dal piano industriale, dal piano programma e dal piano triennale delle assunzioni approvato in sede del Bilancio di Previsione aziendale dal Consiglio Comunale dell'Ente. Comunque l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale deve essere coerente rispetto alla quantità dei servizi erogati.

Art. 4.1.2 - Assunzione di personale

Le nuove assunzioni di personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, devono rispettare le procedure concorsuali di cui all'art. 35 del D.lgs. 165/2001 (aggiornato al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75), i principi stabiliti dall'articolo 97 della Costituzione e quelli stabiliti dal proprio Regolamento.

In ordine all'attuazione del principio di contenimento dei costi del personale relativamente alle politiche assunzionali, l'Azienda Speciale dovrà :

- Far in ogni caso fronte alle necessità di nuovi apporti di personale, con assunzioni a tempo indeterminato in coerenza con il piano delle attività e servizi in affidamento, nei limiti stabiliti dal piano triennale delle assunzioni che è allegato al Bilancio di Previsione dell'Azienda, approvato con Deliberazione Consiliare;

- Ricorrere al reclutamento di personale a tempo determinato, interinale o altre forme temporanee solo in caso di necessità di sopperire a carenze temporanee di risorse o implementazioni di servizi in affidamento/svolti non aventi caratteristiche di stabilità nel tempo, avuto comunque riguardo alla sostenibilità economica di tali interventi rispetto al complessivo equilibrio aziendale;

Articolo 4.1.2. a - Assunzione di personale a tempo indeterminato

Le eventuali assunzioni a tempo indeterminato dovranno essere comunicate tempestivamente all'Ente. Le assunzioni di personale dovranno essere comunque quelle previste dal Piano Triennale delle Assunzioni previsto nel Bilancio Previsionale dell'Azienda, approvato dal Consiglio Comunale.

Articolo 4.1.2.b - Assunzioni di personale a tempo determinato

Le assunzioni di personale a tempo determinato sono consentite esclusivamente al fine di assicurare e garantire la qualità e la continuità dei servizi da erogare e nel rispetto dei requisiti di temporaneità ed eccezionalità, finalizzato al mantenimento della quantità e qualità dei servizi erogati.

Articolo 4.1.3 - Incentivi e contrattazione

L'Azienda deve attenersi ai principi che regolano il pubblico impiego, pertanto l'obiettivo sarà quello di ridurre le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, nonché quello di attribuire incentivi al personale esclusivamente come forma premiale.

Inoltre la società avrà come obiettivo quello di eliminare qualsiasi previsione, in qualsiasi forma prevista, che imponga l'applicazione di incrementi retributivi o altri vantaggi economici derivanti da automatismi.

L'Azienda pertanto dovrà:

- prevedere l'eventuale distribuzione di indennità, integrazioni, premi di risultato o altro, esclusi i compensi relativi a indennità correlate all'esercizio di funzioni, al personale basati su sistemi di individuazione, in fase previsionale, di obiettivi certi, misurabili e raggiungibili, comunque parametrati al mantenimento della sostenibilità dei rendimenti economici della società;
- escludere il ricorso a contratti di acquisto o noleggio autovetture da destinarsi all'uso promiscuo da parte del personale dipendente e degli amministratori;
- corrispondere detti premi e riconoscimenti siano corrisposti solo ed esclusivamente in caso di raggiungimento di risultati economici positivi e nel rispetto del CCNL di riferimento. Gli organi societari preposti alla valutazione e determinazione dei riconoscimenti di cui sopra dovranno operare sulla base di criteri oggettivi di selettività e merito che ne permettano la riconduzione alla prestazione effettivamente resa dal singolo lavoratore, tenendo conto del contributo reso ed assicurando che la misura massima del valore distribuito sia contenuta entro il limite massimo del 20% dello stipendio tabellare lordo.

Articolo 4.1.4 - Incarichi professionali e consulenze

L'Azienda può conferire a soggetti esterni incarichi professionali e consulenze esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Azienda conferente;
- b) l'Azienda deve avere, preliminarmente, accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati: durata, oggetto e compenso della collaborazione, non è ammesso il rinnovo. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via del tutto eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

L'Azienda Speciale deve contenere le spese per studi e incarichi di consulenza (ovvero prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi, consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e patrocinio della società ed in generale spese non riferibili a servizi professionali affidati per sopperire a carenze organizzative o altro) nel limite massimo della media della spesa sostenuta nei due esercizi precedenti a quello di riferimento;

Articolo 4.1.5 – Spese per Missioni e Trasferte

Per le spese per missioni e trasferte dell'organo amministrativo e del personale, l'Azienda Speciale deve attenersi per quanto compatibile/applicabile alle disposizioni previste dalla normativa riferite agli Enti Locali, salvo il caso in cui l'Azienda la società sia dotata di autonomo regolamento in materia;

Articolo 4.1.6 - Altri obblighi riferiti alla gestione delle spese del personale

L'Azienda deve trasmettere annualmente, la programmazione della gestione delle risorse umane, mediante l'invio del piano triennale del personale, che deve indicare il costo consolidato per competenza economica del personale in servizio, previsto per l'anno in corso e i due successivi, oltre che i pensionamenti previsti in corso d'anno e la quantificazione del fabbisogno di nuove risorse.

All'Azienda viene, inoltre, richiesto di certificare la spesa annuale di personale sostenuta, il suo valore medio del triennio ed il rapporto della spesa del personale con la spesa corrente.

L'eventuale erogazione della produttività al personale deve essere strettamente legata a progetti di miglioramento.

Articolo 4.2 - Riduzione generale dei costi di esercizio

Articolo 4.2.1- Spese generali e organi societari

La razionalizzazione della spesa e dei costi di funzionamento attraverso interventi finalizzati al risparmio di spesa, con particolare riferimento alla ricerca di economie da realizzarsi attraverso:

- la rinegoziazione dei contratti;
- una sensibile limitazione delle spese di rappresentanza, studio e consulenza.

Articolo 4.2.2 - Acquisti

L'Azienda, è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, quindi il rispetto degli obblighi di evidenza pubblica negli approvvigionamenti.

La società è tenuta a praticare la gestione centralizzata dei servizi e degli acquisti per mezzo di un solo centro di costo interno attraverso l'utilizzo del mercato elettronico MEPA o CONSIP.

Articolo 5 - Flusso delle informazioni tra l'Azienda ed il Comune di Latina

L'Azienda, in merito al flusso delle informazioni dati e documenti, è tenuta al rispetto di quanto dettato dal Regolamento per le attività di indirizzo e controllo, dallo Statuto, dal contratto di Servizio, dalle linee guida per il consolidamento e dalle presenti linee di indirizzo.

Articolo 6 – Controllo di gestione aziendale

Al fine di operare secondo i principi di efficienza ed economicità a cui deve tendere l'azione delle Pubbliche Amministrazioni e delle relative Aziende e le società partecipate, risulta imprescindibile l'organizzazione e implementazione di un adeguato sistema di controlli interni come previsto per gli Enti Locali dal Testo Unico, D.lgs 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012 (conv. con legge 7 dicembre 2012 n. 213) e peraltro stabilito dall'art. 8 comma 2 del contratto di Servizio che stabilisce che "l'Azienda si impegna ad istituire forme di controllo della gestione finalizzate al controllo finanziario, economico e di produttività, idonee al raggiungimento degli obiettivi".

Articolo 7 –Entrata in vigore, pubblicità e sanzioni di mancato recepimento

Il presente Regolamento entra in vigore nel termine previsto dalla deliberazione consiliare di approvazione.

Il presente Regolamento è pubblicato nel sito istituzionale del Comune in "*amministrazione trasparente*", nelle sottosezioni "*atti generali*" e "*enti controllati*".

Il presente Regolamento è altresì pubblicato nel sito istituzionale dell'Azienda, sezione "*amministrazione trasparente*", nella sottosezione "*atti generali*".

La mancata ed immotivata coerenza dell'azione aziendale con gli indirizzi contenuti nel presente provvedimento, da parte degli Amministratori dell'Azienda, configura ipotesi di revoca per giusta causa per quanto all'articolo 2383 C.C. 3 comma e/o comportamento omissivo ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Aziendale;



SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n° 17/2019 del 28/03/2019

OGGETTO : INDIRIZZI PER L'AZIENDA SPECIALE PER I BENI COMUNI DI LATINA, IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO E DELLE SPESE DI CUI ALL'ART. 18 COMMA 2 BIS DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di Marzo in LATINA nella Sede Comunale, alle ore 18,01

IL CONSIGLIO

| | | | | | |
|----|--------------------------|---|----|-------------------------------|---|
| 1 | COLETTA DAMIANO | P | 18 | RINALDI GIANNI | P |
| 2 | COLAZINGARI MASSIMILIANO | P | 19 | TASSI OLIVIER | P |
| 3 | BELLINI DARIO | P | 20 | ANTOCI SALVATORE | P |
| 4 | LEOTTA ANTONINO | P | 21 | DI TRENTO MASSIMO | P |
| 5 | MATTEI CELESTINA | P | 22 | FORTE ENRICO MARIA | A |
| 6 | ISOTTON LORETTA ANGELINA | P | 23 | ZULIANI NICOLETTA | A |
| 7 | CIOLFI MARIA | P | 24 | COLUZZI MATTEO | P |
| 8 | D'ACHILLE FABIO | A | 25 | CALVI ALESSANDRO | P |
| 9 | ARAMINI MARINA | P | 26 | IALONGO GIORGIO | A |
| 10 | PERAZZOTTI LAURA | P | 27 | MIELE GIOVANNA | A |
| 11 | MOBILI LUISA | P | 28 | CELENTANO MATILDE ELEONORA | P |
| 12 | COLETTA ERNESTO | P | 29 | CALANDRINI NICOLA | A |
| 13 | GIRI FRANCESCO | P | 30 | TIERO RAIMONDO | P |
| 14 | CAMPAGNA VALERIA | A | 31 | MARCHIELLA ANDREA | A |
| 15 | DI RUSSO EMANUELE | P | 32 | ADINOLFI MATTEO | A |
| 16 | GRENGA CHIARA | P | 33 | CARNEVALE MASSIMILIANO | A |
| 17 | CAPUCCIO MARCO | P | | | |

**PRESIEDE COLAZINGARI MASSIMILIANO
ASSISTE IOVINELLA AVV. ROSA**



ORIGINALE

Su indirizzo dell'Assessore alle Partecipate, Avv. Giulia Capri e su proposta del Dirigente del Servizio Bilancio e Partecipate, Dott. Giuseppe Manzi.

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175 pubblicato in G.U. 1'8/9/2016 è stato introdotto il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito Testo Unico o TUSP) in vigore dal 23/9/2016 il quale detta fra le altre, specifica le norme da applicarsi alle società in controllo pubblico definendo al contempo alcuni adempimenti in capo alle Amministrazioni controllanti ed in particolare, per quanto qui interessa, con riferimento alle spese di funzionamento delle società controllate;
- lo stesso decreto al suo articolo 2, stabilisce che ai fini della sua applicazione, deve intendersi per "controllo" la situazione descritta nell'articolo 2359 c.c. con la precisazione che *"il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo"*;

Dato conto inoltre che l'art 2359 c.c. identifica il controllo con la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società o dei voti sufficienti per l'esercizio di influenza dominante nell'assemblea ordinaria della società, oltretutto in caso di particolari vincoli contrattuali;

Constatato che l'art. 19 comma 1 prevede che salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.

Preso atto che l'art. 19 comma 5 del D. Lgs 175/2016 attribuisce alle Amministrazioni pubbliche il compito di fissare con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ivi comprese quelle del personale anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale avuto riguardo a quanto contenuto nello stesso decreto all'articolo 25 "Disposizioni transitorie in materia di personale", ovvero delle disposizioni che stabiliscono a loro carico divieti o limitazioni alle assunzioni di personale;

Visto l'articolo 19 del Testo unico D. Lgs 175/2016 e dato conto che lo stesso prevede al suo comma 6, che il concreto perseguimento degli obiettivi sulle spese di funzionamento stabiliti dall'ente di controllo è garantito dalle società con propri provvedimenti da recepire *"ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali in sede di contrattazione di secondo livello"*;

Preso atto che in materia di reclutamento del personale l'art. 19 comma 2 del Testo unico D. Lgs 175/2016 dispone che *"Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001"*

Visto l'art.18 comma 2 bis della Legge 133/2008, che stabilisce che *"le aziende speciali e le istituzioni si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali e le istituzioni adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione"*.

Dato atto che, ai sensi del combinato disposto del Testo Unico e della normativa civilistica, sono da considerarsi società controllate dal Comune di Latina i seguenti soggetti partecipati:



- Società Logistica Merci in liquidazione;
- Latina Ambiente S.p.A. in Fallimento
- Terme di Fogliano S.p.A. in fallimento.

Tenuto conto del Consorzio per lo sviluppo industriale Roma-Latina e della Società Acqualatina S.p.A., la cui partecipazione totale o di controllo è detenuta, nel loro insieme, da più amministrazioni pubbliche locali o soggetti espressione di queste;

Considerata inoltre il controllo dell'Azienda Partecipata denominata "Azienda per i Beni comuni di Latina", quale ente strumentale del Comune di Latina;

Evidenziata per quanto fin qui esposto, la necessità di provvedere ai sensi di legge alla definizione di obiettivi inerenti le spese di funzionamento e, nell'ambito di queste, le spese per il personale delle società e delle aziende sopra elencate.

Considerata la sostanziale inattività della Società Logistica Merci in liquidazione e il fallimento della Latina Ambiente S.p.A. e della Terme di Fogliano S.p.A., cui è impossibile la definizione di obiettivi inerenti le spese di funzionamento e l'assenza inoltre di personale in servizio presso tali società.

Ritenuto pertanto indirizzare la presente Deliberazione esclusivamente all'Azienda per i Beni comuni di Latina.

Dato conto che la rappresentazione tipica delle spese per chi adotta il sistema civilistico di Bilancio, risulta dal Conto Economico di cui allo schema di Bilancio CEE art 2425 del Codice Civile e che in tale ambito sono da ritenersi riferibili al termine spese di funzionamento adottato dal Testo unico, gli oneri di cui ai punti 6,7,8,9,14 della lettera B del citato schema, e che all'interno di detta categoria sono spese del personale quelle di cui al punto 9 dello schema di Bilancio CEE;

Specificato di doversi escludere dal conteggio necessario alla verifica degli obiettivi sulle spese di funzionamento gli eventuali canoni da pagarsi a favore dell'Amministrazione Comunale, in quanto gli stessi scaturiscono già da un confronto con l'Ente e pertanto sono sottratti all'esclusiva incidenza delle politiche aziendali;

Dato conto della necessità di contemperare la determinazione di obiettivi di spesa con le caratteristiche organizzative specifiche dell'Azienda Speciale, definendo obiettivi parametrati all'andamento storico dei relativi costi, fatti salvi eventuali interventi strategici di riassetto organizzativo che potranno richiedere la definizione di indirizzi da adottarsi con specifici provvedimenti, tra cui l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Piano Programma Aziendale e del Piano Triennale delle Assunzioni;

Rilevato che l'azienda speciale deve comunque rispettare l'obbligo di mantenere un livello di costi del personale coerente con la quantità dei servizi erogati, attenendosi al principio di riduzione dei costi del personale, mediante il contenimento di oneri contrattuali rispettando i vincoli di finanza pubblica imposti dall'ente locale che deve dettare gli atti di indirizzo e che affinché ciò sia possibile è necessario che, nella contrattazione decentrata aziendale, su atto di indirizzo dell'ente controllante, sia stabilita la concreta applicazione dei vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente.

Valutato che, nell'ambito dell'aggregato spese di funzionamento debba essere prestata particolare attenzione al contenimento di alcune categorie di spesa, evidenziate dalla normativa con riferimento alle Pubbliche amministrazioni, stabilendo quanto segue:

- Per le spese per missioni e trasferte dell'organo amministrativo e del personale, l'Azienda Speciale debba attenersi per quanto compatibile/applicabile alle disposizioni previste dalla normativa riferite agli Enti Locali [OMISSIS...] salvo il caso in cui l'Azienda sia dotata di autonomo regolamento in materia;
- L'Azienda Speciale deve contenere le spese per studi e incarichi di consulenza (ovvero prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi, consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e patrocinio della società ed in generale spese non riferibili a servizi professionali affidati per sopperire a carenze organizzative o altro nel limite massimo della media della spesa sostenuta nei due esercizi precedenti a quello di riferimento;



- In ottemperanza alle previsioni dell'art.18 comma 2 bis della Legge 133/2008 con riferimento alle spese di personale si ritiene indicare quale principio generale, di perseguirne il contenimento in costanza di servizi svolti/gestiti nel tempo e salvo modificazioni previste dal piano industriale, dal piano programma e dal piano triennale delle assunzioni approvato in sede del Bilancio di Previsione aziendale dal Consiglio Comunale dell'Ente ed al netto degli effetti delle dinamiche risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale, fermo restando quanto di seguito più specificamente dettagliato in ordine alle politiche assunzionali e contenimento oneri del personale e quanto previsto nelle linee di indirizzo allegate alla presente deliberazione;

Ritenuto di stabilire quanto segue in ordine all'attuazione del principio di contenimento dei costi del personale relativamente alle politiche assunzionali da parte dell'Azienda Speciale comunale:

- Di far in ogni caso fronte alle necessità di nuovi apporti di personale, con assunzioni a tempo indeterminato in coerenza con il piano delle attività e servizi in affidamento, nei limiti stabiliti dal piano triennale delle assunzioni che è [OMISSIS...] allegato al Bilancio di Previsione dell'Azienda, approvato con Deliberazione Consiliare;
- Di ricorrere al reclutamento di personale a tempo determinato, interinale o altre forme temporanee solo in caso di necessità di sopperire a carenze temporanee di risorse o implementazioni di servizi in affidamento/svolti non aventi caratteristiche di stabilità nel tempo, avuto comunque riguardo alla sostenibilità economica di tali interventi rispetto al complessivo equilibrio aziendale;

Ritenuto pertanto di confermare l'indirizzo nei confronti dell'Azienda ad adottare sistemi di controllo di gestione ex 8 comma 2 del contratto di Servizio;

Ritenuto infine per agevolare il monitoraggio complessivo sull'andamento dell'Azienda di ricordare alla stessa la regolare trasmissione del budget/bilancio di previsione riferito al triennio successivo entro i termini stabiliti dallo Statuto indirizzandole altresì alla predisposizione di report periodici di avanzamento e scostamento rispetto al budget di cui sopra con cadenza stabilita dal Regolamento per l'esercizio delle attività di indirizzo e controllo, di cui alla Deliberazione n. 1 del 10/01/2019, o più frequente se richiesto da particolari situazioni;

Osservato che eventuali scostamenti dagli obiettivi di spesa di funzionamento stabiliti col presente atto, qualora non riassorbiti mediante azioni correttive nel corso dell'esercizio, sono da motivarsi dettagliatamente nella nota integrativa al bilancio di esercizio;

Ritenuto di stabilire che la mancata ed immotivata coerenza dell'azione aziendale con gli indirizzi contenuti nel presente provvedimento, da parte degli Amministratori delle società interessate, configura ipotesi di revoca per giusta causa per quanto all'articolo 2383 C.C. 3 comma e/o comportamento omissivo ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Aziendale;

Dato conto che il Comune di Latina, ancorché consorziato, intende partecipare il Consorzio per lo sviluppo industriale Roma-Latina, del presente atto di indirizzo, fermo restando che la definitiva determinazione degli indirizzi sarà quella che scaturirà dal confronto fra i soci in seno al loro organismo;

Considerato che la Società Acqualatina S.p.A. è partecipata da più enti locali che ne detengono la maggioranza delle azioni; è necessario che tutti i soggetti pubblici locali partecipati condividano e definiscano, anche con specifiche decisioni, gli amministratori per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle spese di funzionamento e contenimento degli oneri contrattuali e assunzioni di personale;

Ritenuto di partecipare il presente provvedimento alle società delle quali la partecipazione di controllo è detenuta nel loro insieme, da amministrazioni pubbliche locali o soggetti espressione di queste;

Ritenuto di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento per una sua tempestiva applicazione da parte della sola Azienda Speciale "Azienda per i Beni comuni di Latina" (ABC);

PROPONE DI DELIBERARE



1. di approvare, gli indirizzi per l'Azienda Speciale per i Beni Comuni di Latina, in materia di spese di funzionamento e delle spese di cui all'art. 18 comma 2 bis del DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112, in allegato alla presente Deliberazione.
2. di dare atto che le disposizioni contenute del presente provvedimento costituiscono gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento stabiliti dall'Ente e principi generali di riferimento per le politiche assunzionali e contenimento degli oneri del personale delle società controllate, anche congiuntamente dal Comune di Latina, quali il Consorzio per lo sviluppo industriale Roma-Latina e la Società Acqualatina S.p.A.;
3. di indirizzare all'Azienda Speciale a trasmettere all'Amministrazione Comunale i provvedimenti di recepimento degli indirizzi di cui ai precedenti punti, ed i contratti, entro il termine massimo di 15 giorni dalla loro adozione per la pubblicazione sul sito dell'Ente;
4. di indirizzare l'Azienda Speciale nel dotarsi degli strumenti di programmazione, controllo e monitoraggio, anche al fine della rendicontazione periodica all'amministrazione sugli obiettivi di cui ai precedenti punti, da effettuarsi nei tempi e termini definiti nel presente provvedimento, nello Statuto Aziendale, nel Contratto di Servizio e nel Regolamento per l'esercizio delle attività di indirizzo e controllo di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 10/01/2019;
5. di stabilire che la mancata ed immotivata coerenza dell'azione aziendale con gli indirizzi contenuti nel presente provvedimento, da parte degli Amministratori delle società interessate, configura ipotesi di revoca per giusta causa per quanto all'articolo 2383 C.C. 3 comma e/o comportamento omissivo ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Aziendale;
6. di incaricare il Servizio Società Partecipate a trasmettere il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati come meglio indicato in narrativa.
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente
Dott. Giuseppe Manzi

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la surriportata proposta di deliberazione;
- Visto il parere Favorevole del Dott. Giuseppe Manzi, Responsabile del Servizio Finanziario e Partecipate, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);
- Visto:
 - il parere allegato del Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio, circa la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione, con la votazione riportata nell'allegato verbale.

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.

Il presente atto, attesa l'urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da un'esecuzione non immediata e così salvaguardare l'effettività di quanto deciso dall'organo di indirizzo politico nelle more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d'immediata eseguibilità della delibera, votata dai presenti con separata votazione allegata al presente atto.



Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Colazingari Massimiliano

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

Iovinella Avv. Rosa

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)